

Cittadinanza per residenza

L'art. 9 della legge contempla l'istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

- 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;
- 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;
- 5 anni di residenza legale successivi all'adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l'apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all'estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell'art. 9).

Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell'Interno.

Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a

L'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio; all'estero: tre anni dopo il matrimonio.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all'adozione del decreto; assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un'Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici; assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato); assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica. A far data dal 1 agosto 2015, i soggetti residenti all'estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell'Interno.

: Documenti necessari

- **estratto di nascita del paese di origine** (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione) completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante.
- **certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza a partire dai 14 anni di età** (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione)
- **ricevuta del versamento di 200 euro**
- **copia autenticata del documento di riconoscimento** (munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato.

Dopo la presentazione della domanda per via telematica l'utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico consolare che ha ricevuto l'istanza, per l'identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l'acquisizione in originale della documentazione allegata all'istanza presentata on line e di ogni altro documento utile per l'istruttoria della stessa.

A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell'atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.

Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all'Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell'estratto dell'atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.

In base all'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell'Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell'Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:

- al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
- al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero;
- al Ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.